IL TRIBUNALE DI BOLZANO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Carla Scheidle

Presidente

dott. Michele Paparella

Giudice relatore

dott. Ivan Perathoner

Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento civile n. 6433/2014 R.G., vertente tra le parti:

Rainer Walter, rappresentato e difeso dall'avv. Prof. Marco De Cristofaro di Padova e dall'avv. e domiciliatario Bruno Giudiceandrea di Bolzano, in base a procura a margine del ricorso in opposizione all'esecuzione dd. 11.9.2014 ed a procura a margine dell'atto di nomina e costituzione di ulteriore difensore di data 26.1.2015

- reclamante -

е

Natoli Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Suma di Paola (CS) e dall'avv. e domiciliatario Markus Obermair di Brunico, in base a procura a margine del'atto di precetto di data 8.10.2012

reclamato -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rainer Walter ha proposto reclamo al collegio avverso l'ordinanza pronunciata in data 25.11.2014 dal giudice dell'esecuzione nel procedimento di opposizione all'esecuzione immobiliare n. 76/2013, promossa da Natoli Giuseppe nei confronti del reclamante.

Con l'ordinanza reclamata il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di

sospensione della procedura esecutiva, fondata sull'assunto che il creditore procedente non avesse titolo per procedere esecutivamente, ed ha ritenuto che il titolo posto dal creditore procedente a fondamento dell'esecuzione legittimasse lo stesso a procedere esecutivamente sui beni del Rainer.

La complessa vicenda che viene portata all'esame del collegio può essere brevemente riassunta nei seguenti termini:

- 1) Con sentenza del Tribunale di Bolzano n. 134 dd. 6.2.2006, confermata dalla Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n. 125/2007, passata in giudicato, è stata dichiarata l'inefficacia del contratto di compravendita di data 9.10.1996, con cui i beni ora oggetto di procedura esecutiva erano stati alienati dalla società Gardenia di Grabner Elisabeth & Co.
- S.a.s. ora Gardenia di Natoli Luca & Co. S.a.s. a Rainer Walter;
- 2) L'inefficacia del predetto contratto è stata dichiarata ex art. 2901 c.c., perché potenzialmente lesivo delle ragioni di credito vantate da Natoli Giuseppe nei confronti della società alienante, per effetto di una fideiussione per l'importo massimo di ex lire 1.800.000.000, a suo tempo asseritamente rilasciata dal predetto Natoli Giuseppe a garanzia di un credito ipotecario vantato dalla Banca Popolare Alto Adige nei confronti della società alienante;
- 3) Con sentenza contumaciale n. 1419/2008 del 28.11.2008 il Tribunale di Bolzano ha condannato la società Gardenia di Natoli Luca & Co. S.a.s. a pagare a Natoli Giuseppe l'importo di Euro 1.156.587,16, oltre interessi e spese;
- 4) Natoli Giuseppe ha avviato la procedura esecutiva immobiliare in odio a Rainer Walter con atto di pignoramento contro il terzo proprietario ex artt. 602 e seguenti c.p.c. di data 5.12.2012, aggredendo gli immobili oggetto del sopra



indicato contratto di alienazione e della dichiarazione di inefficacia e ponendo a fondamento dell'esecuzione il titolo portato dalla sopra indicata sentenza contumaciale del Tribunale di Bolzano n. 1419/2008 del 28.11.2008;

- 5) Rainer Walter ha proposto opposizione all'esecuzione, eccependo: a) che la sentenza con cui era stata dichiarata l'inefficacia del contratto di compravendita non poteva costituire titolo per procedere esecutivamente; b) che il credito in forza del quale era stata pronunciata la dichiarazione di inefficacia del contratto di compravendita non era mai sorto, in quanto la fideiussione rilasciata da Natoli Giuseppe non era mai stata escussa e si era da tempo estinta; c) che la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1419/2008 del 28.11.2008 non poteva costituire valido titolo per potere procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente, in quanto l'asserito credito risultante dalla predetta pronuncia non coincideva con il credito a tutela del quale era stata accolta la domanda revocatoria; d) a tale ultimo riguardo faceva presente che la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1419/2008 del 28.11.2008 era stata pronunciata in forza di un atto di riconoscimento di debito firmato in data 17.1.2008 da Natoli Luca, nuovo legale rappresentante della società Gardenia di Natoli Luca & Co. S.a.s. e figlio del creditore procedente, con il quale si affermava in modo generico che la società era in debito nei confronti di Natoli Giuseppe per la ragguardevole somma di Euro 1.156.587,16 e non si faceva alcun riferimento alla fideiussione posta a fondamento dell'azione revocatoria;
- 6) Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, fondando la propria decisione sull'assunto che, poiché la nozione di credito dell'articolo 2901 c.c., comprensiva della ragione o aspettativa, è assai generica, e quindi, altrettanto generici e vaghi sono i



presupposti per l'espletamento dell'azione pauliana, è piuttosto normale che questi crediti vengano precisati e definitivamente cristallizzati in un momento successivo e che possano anche risultare non identici al 100% con quelli fatti valere in sede pauliana, ma differire sia qualitativamente che quantitativamente. Poiché dalla sentenza posta a fondamento dell'esecuzione emergeva che il Natoli avrebbe pagato debiti della stessa società per la quale aveva prestato fideiussione e, quindi, poiché vi era in sostanza una forma di garanzia per i debiti della Gardenia sas, nella fattispecie ricorreva un filo logico tra la fideiussione prestata dal Natoli per la Gardenia sas e i pagamenti fatti in favore della stessa Gardenia sas, sempre dal Natoli, in veste di socio accomandante. Pertanto non si ravvisavano gravi motivi per sospendere la procedura esecutiva:

- 7) Avverso la predetta ordinanza ha proposto reclamo Rainer Walter, riproponendo e sviluppando le argomentazioni fatte valere in prima istanza dinanzi al giudice dell'esecuzione e ribadendo la richiesta di sospensione della procedura esecutiva;
- 8) Si è costituito nel procedimento di reclamo Natoli Giuseppe, che ha confutato le argomentazioni avversarie ed ha chiesto il rigetto del reclamo.

Il presente collegio ritiene che il reclamo proposto da Rainer Walter sia fondato e che sussistano gravi motivi che giustificano la sospensione della procedura esecutiva.

Il reclamo si fonda sulla condivisibile argomentazione secondo cui, dato che il presupposto per l'accoglimento dell'azione revocatoria è la qualità di creditore, il presupposto per aggredire i beni, oggetto dell'atto di disposizione dichiarato inefficace, è la sussistenza di un titolo esecutivo che accerti l'esistenza non di

un credito qualsiasi, ma del credito fondato sulle stesse ragioni giuridiche ("causa petendi") poste a fondamento dell'azione revocatoria.

Tale principio, affermato indirettamente dalla glurisprudenza della Corte di Cassazione - si veda per esempio Cass. 4.11.2004, n. 21100, secondo cui: "posto che la titolarità di un diritto di credito, anche eventuale, costituisce condizione dell'azione revocatoria, il sopravvenuto integrale pagamento di quanto dovuto dal debitore in corso di causa determina il venir meno dell'interesse all'azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare, a garanzia del credito, questo risultando ormai estinto, l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio" - consente di contemperare in modo soddisfacente le contrapposte ragioni del creditore che ha proposto l'azione revocatoria e del terzo acquirente e di non frapporre eccessivi ostacoli alla circolazione del bene oggetto di revocatoria, perché permette di sapere - sia pure sommariamente, calcolando l'importo del credito garantito - quale sia l'effettivo vincolo gravante sul bene.

La negazione di tale principio - e quindi l'affermazione dell'opposto principio per cui, il creditore che ha ottenuto la pronuncia di inefficacia di un atto di disposizione, potrebbe agire esecutivamente sui beni, oggetto della pronuncia di revocatoria, anche per crediti che si fondano su un titolo diverso rispetto a quello fatto valere in sede di azione revocatoria - porterebbe a risultati aberranti: il terzo acquirente non avrebbe la possibilità di liberarsi dal vincolo, eventualmente soddisfacendo i crediti fatti valere in sede di esercizio dell'azione revocatoria, ma sarebbe esposto a qualsiasi azione esecutiva promossa dal creditore, per qualsiasi credito da questi vantato nei confronti del soggetto alienante i beni oggetto di revocatoria - eventualmente con il solo limite

dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato; la circolazione del bene oggetto di revocatoria sarebbe gravemente compromessa, perché nessuno potrebbe avere una esatta percezione di quale vincolo gravi sul bene, dovendosi accertare - per poterla avere - tutti i crediti e tutte le ragioni di credito esistenti tra il creditore che ha promosso l'azione revocatoria e l'originario alienante; in definitiva sul bene oggetto di revocatoria - il quale dovrebbe fungere soltanto da garanzia generica per il creditore, al pari di ogni bene che fa parte del patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c. - verrebbe a gravare un vincolo addirittura più intenso di quello che sarebbe determinato dalla costituzione di un diritto reale di garanzia, come un'ipoteca o un pegno, per i quali vige il principio della "doppia specialità", in relazione al bene che ne è oggetto e al credito garantito, e non il principio per cui essi garantiscono qualsiasi credito che un soggetto possa vantare nei confronti di un altro soggetto e in definitiva al creditore che ha ottenuto la pronuncia di revocatoria verrebbe riconosciuta una garanzia sproporzionata e illimitata, superiore a quella di un creditore ipotecario o pignoratizio.

Stabilito questo principio basilare, il reclamo merita accoglimento per la ragione che - come dedotto dal reclamante - non vi è allo stato la prova che vi sia una coincidenza tra le ragioni giuridiche del credito posto a fondamento dell'azione revocatoria e le ragioni giuridiche del credito posto a fondamento dell'azione esecutiva sui beni oggetto di azione revocatoria.

Il titolo posto a fondamento del credito fatto valere in sede di azione revocatoria è rappresentato dalla fideiussione per l'importo massimo di lire 1.800.000.000 a suo tempo rilasciata da Natoli Giuseppe a garanzia di un credito ipotecario vantato dalla Banca Popolare Alto Adige nei confronti della società Gardenia

SAS.

Il titolo posto a fondamento del credito fatto valere in sede di procedura esecutiva è rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1419/2008 del 28.11.2008, che ha condannato la società Gardenia SAS a pagare a favore di Natoli Giuseppe l'importo di Euro 1.156.587,16 oltre interessi e spese, a fronte di un riconoscimento di debito effettuato in data 17.1.2008 dal nuovo amministratore della società Gardenia SAS, Natoli Luca.

Per quanto riguarda la ragione di credito posta a fondamento dell'azione revocatoria, il reclamante ha documentato come, sulla base delle risultanze istruttorie emerse nel procedimento n. 33/2012 promosso dalla Cassa Raiffeisen della Val Badia nei confronti di Natoli Giuseppe e di Rainer Walter, non solo non è mai stata escussa e si è estinta la fideiussione rilasciata a suo tempo da Natoli Giuseppe, ma si è altresì estinto il credito della Banca Popolare Alto Adige a favore della società Gardenia SAS, a garanzia del quale la predetta fideiussione era stata rilasciata.

Né d'altro canto la coincidenza del titolo dei due crediti risulta documentalmente dalla sentenza di condanna posta a fondamento della procedura esecutiva o dall'atto di riconoscimento di debito, in forza del quale la sentenza di condanna è stata pronunciata, dato che né nella sentenza, né nell'atto di riconoscimento di debito viene fatto alcun riferimento alla fideiussione posta a fondamento dell'azione revocatoria.

Infine neppure la parte reclamata né in questo, né nel procedimento dinanzi alla Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, come risulta da quanto esposto in sentenza n. 14/2013 del 23.1.2013, si è premurata di documentare i propri atti solutori al fine di dimostrare la coincidenza dei titoli dei

relativi crediti e "fugare ogni dubbio sulla legittimità dell'azione esecutiva preannunciata nei confronti di Rainer Walter sino alla concorrenza del non trascurabile importo di Euro 1.242.129,62", se si esclude un unico versamento di 20.000.000 di lire avvenuto in data 23.9.1998 a favore della società Gardenia SAS a titolo di anticipazione soci.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bolzano

dispone

la sospensione della procedura esecutiva n. 76/2013 promossa da Natoli Giuseppe a danno di Rainer Walter.

Così deciso a Bolzano, il 26.1.2015

Il Giudice estensore

dott. Michele Paparella

Il Presidente

dott.ssa Carla Scheidle